

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 466 del 25/03/2019

Seduta Num. 12

**Questo** lunedì 25 **del mese di** marzo  
**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Bianchi Patrizio

**Proposta:** GPG/2019/486 del 21/03/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** L.R. N. 11/2012 - ART. 20. AMPLIAMENTO DI AREA DI PESCA  
REGOLAMENTATA IN COMUNE DI FANANO.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Vittorio Elio Manduca

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, il quale dispone:

- al comma 1:
  - che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di Pesca Regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
  - che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione

del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;

- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
  - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
  - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
  - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
  - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
  - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", nella formulazione modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di Pesca Regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Preso atto della nota interpretativa, protocollo n. PG.2018.0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta richiesto al comma 2 del citato art. 20 "è da intendersi come segue:

- **Nulla osta** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR n. 6/2005, per le aree

ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000";

Dato atto che con propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 si è provveduto ad istituire diverse Aree di Pesca Regolamentata, tra le quali, la seguente:

<b>Comune interessato</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione dell'Area di pesca regolamentata</b>
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro

Vista l'istanza di ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata denominata "Alto Leo - Panaro" del Comune di Fanano, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. PG/2019/987 del 2 gennaio 2019, con indicazione dei corpi idrici interessati ricadenti nel territorio di pertinenza e di seguito riportati:

<b>Ente richiedente</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>
Comune di Fanano	Torrente Leo
	Torrente Ospitale
	Torrente Fellicarolo

Preso atto della documentazione allegata alla predetta istanza, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, contenente, tra l'altro, gli elementi utili per la verifica delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 11 del 2012 e le proposte di "piano di gestione" dell'area medesima;

Dato atto che la citata richiesta di ampliamento della predetta Area di Pesca Regolamentata è stata sottoposta al parere dei Tavoli di consultazione locale di riferimento, previsti dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata legge regionale n. 11 del 2012;

Atteso che lo stesso Comune di Fanano ha richiesto all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di esprimersi sull'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata, posto che i tratti dei Torrenti Leo, Ospitale e Fellicarolo interessato ricadono all'interno del territorio dell'area contigua e del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese;

Preso atto del nulla-osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale del 13 marzo 2019 - acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con il prot. n. PG. 2019/254200 del 14 marzo 2019 - con il quale è stato rilasciato, con prescrizioni regolamentari, parere di competenza per l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di che trattasi;

Preso, altresì, atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per l'ampliamento richiesto dell'Area di Pesca Regolamentata;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di seguito riportata:

<b>Ente richiedente</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione dell'Area di pesca</b>
Comune di Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
	Torrente Ospitale	
	Torrente Fellicarolo	

Dato atto che gli elementi richiesti dal comma 4 dell'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, sono riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che tra questi figurano anche le prescrizioni richieste con il nulla-osta rilasciato dal già menzionato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

Dato, infine, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:

- il Comune sopra elencato, al fine di regolamentare l'accesso nella citata Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
- il Comune sopra elencato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione della relativa Area alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento, può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, può apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di Pesca di riferimento - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Sentita la Commissione ittica regionale nella seduta del 14 marzo 2019;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione

Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
  - n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
  - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
  - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  - n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  - n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di ampliare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, la seguente Area di Pesca Regolamentata, i cui atti istitutivi sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

<b>Ente richiedente</b>	<b>Corpo idrico interessato</b>	<b>Denominazione dell'Area di pesca</b>
Comune di Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
	Torrente Ospitale	
	Torrente Fellicarolo	

- 3) di dare atto che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento contiene le prescrizioni richieste con il nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;
- 4) di dare, inoltre, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
  - il Comune sopra elencato, al fine di regolamentare l'accesso nell'Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat,

all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;

- il Comune sopra elencato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione della relativa Area alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- 5) di stabilire che il Comune interessato:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, deve presentare, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, una relazione sulle attività svolte;
  - ogni tre anni, deve integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;
- 6) di stabilire, inoltre, che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, può apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di Pesca di riferimento - come riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione - previa acquisizione del nullaosta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 7) di dare, altresì, atto:
- che l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento può essere revocato per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
  - che, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;
- 8) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

## **AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUI TORRENTI LEO, FELLICAROLO E OSPITALE - COMUNE DI FANANO -**

### **RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA**

Il Comune di Fanano ha formalizzato in data 29 dicembre 2018, la richiesta di ampliamento e di revisione del regolamento dell'Area di Pesca Regolamentata presente e attiva sul proprio territorio e istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 19 marzo 2018. Tale proposta era già stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale in data 30 novembre 2018 ottenendo il parere favorevole, analogamente a quanto avvenuto da parte della Commissione Ittica regionale che si è espressa definitivamente nella seduta del 14 marzo 2019.

L'area richiesta interessa il Parco del Frignano e, proprio per tale motivazione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale ha rilasciato il proprio nulla-osta con prescrizioni, all'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata, espresso con nota del 13 marzo 2019, trasmesso dal Comune di Fanano. Le citate prescrizioni vengono integralmente recepite all'interno del presente atto.

### **LOCALIZZAZIONE**

L'Area di Pesca Regolamentata ampliata si estende sui seguenti tratti:

A - Torrente Leo, dalla confluenza dei torrenti Ospitale e Fellicarolo alla confluenza con il torrente Dardagna;

B - Torrente Ospitale, dalla prima briglia a monte del ponte di ferro fino al ponte Rifolengo;

C - Torrente Fellicarolo, dalla captazione della centrale idroelettrica "Potamos" alla briglia a monte dei Due Ponti.

Tutti in acque classificate "D".

### **ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

Le condizioni ambientali dei vari tratti, verificate con campionamenti ittologici specifici risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario (70 %) e scazzone (30 %) per quanto riguarda la zona più a monte (A), mentre i tratti più valle (B e C) si caratterizzano per un popolamento maggiormente diversificato composto oltre alle specie già citate anche dalla presenza di vairone e barbo.

### **VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012**

I tratti interessati si estendono per una lunghezza complessiva di km 8 circa in Comune di Fanano.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Fanano comprende, oltre ad un tratto dell'asta del Torrente Leo, per intero i sottobacini dei torrenti Fellicarolo e Ospitale con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 25 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici ampiamente inferiore al 40 %.

## REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA

### **Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime**

I tratti individuati come Area di Pesca Regolamentata sono sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- **APR Settore A:** No-Kill – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche con amo singolo privo o privato dell'ardiglione.  
Delimitazione: Torrente Leo - dalla briglia sotto il laghetto 'Il Lido' fino alla prima briglia che si incontra a valle.
- **APR Settore B:** Zona a Prelievo - la pesca è consentita con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria "D".  
È consentita la cattura e la detenzione di 4 capi giornalieri di trota fario, misura minima: cm 25. Per tutte le altre specie autoctone vige il Regolamento Regionale.  
Delimitazione: Torrente Leo - dalla seconda briglia sotto il laghetto 'Il Lido' alla confluenza con il torrente Dardagna.
- **APR. Settore C:** Zona a prelievo gratuita CON LIMITAZIONE ORARIA – La pesca è vietata dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Nel restante periodo è consentita la pesca con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale.  
Delimitazione: Torrente Leo - dalla confluenza dei torrenti Ospitale e Fellicarolo fino alla prima briglia a valle (briglia del Lido).
- **APR. Settore D:** NO KILL A BOX INDIVIDUALI CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale con amo singolo privo o privato dell'ardiglione.  
Delimitazione: Torrente Ospitale dal ponte "Rifolengo" a salire fino alla prima briglia a monte del ponte "di Ferro";  
Torrente Fellicarolo dal ponte a monte dei Due Ponti a salire fino alla captazione della centrale idroelettrica 'Potamos'.

Tutti i pesci catturati e destinati al rilascio devono essere immediatamente liberati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

### **Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo**

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Fanano.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Il pescatore che intende esercitare pesca catch and release, potrà spostarsi e pescare anche nei settori B e C sempre con le modalità vigenti per il SETTORE A.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Nel caso del raggiungimento della quota ammessa è possibile continuare l'attività di pesca nella giornata indicata solo ed esclusivamente in modalità NO KILL all'interno del SETTORE B, oppure pescando nelle acque libere di categoria D prelevando un altro salmonide di lunghezza non inferiore ai 22 cm in quanto il regolamento regionale prevede fino a 5 catture giornaliere.

Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

### **Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca**

La pesca nelle acque della Riserva è consentita: - dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

### **Art. 4 - Tesserino segnacature e quote dei permessi**

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, ogni pescatore deve essere dotato di un permesso di pesca giornaliero o stagionale Zona Turistica sul quale dovrà essere segnato l'orario di cattura del pesce. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato, pena le sanzioni previste dall'art. 8.

Il permesso di pesca giornaliero Zona Turistica dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati.

- Prima di iniziare la pesca il pescatore deve obbligatoriamente compilare il permesso acquistato in ogni sua parte.
- Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando l'orario della cattura. La segnatura va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate cancellature e correzioni.
- Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata sia nel tesserino regionale di pesca controllata che nel permesso di pesca a pagamento della Zona Turistica.

Il permesso di pesca stagionale di Zona Turistica dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo permesso di pesca stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto. Nel caso in cui si terminino le uscite previste dallo stagionale prima della chiusura della pesca, si potrà richiedere un ulteriore stagionale previa riconsegna di quello precedente ripagando la quota prevista.

### **Art. 5 - Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti**

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- canna di lunghezza massima 11 piedi (3,3528 metri) nei settori A e D;
- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria, solo nel settore B;
- sistema a "moschera" o "camolera": con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- esche siliconiche, solo nei settori A e B;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;

- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione.

### **Art. 6 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento**

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Fanano, esclusivamente trote fario di ceppo mediterraneo provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.). Le eventuali immissioni di novellame di trota fario nel tratto di Area di Pesca Regolamentata individuato sul Torrente Ospitale, all'interno del sito Rete Natura 200 IT 4040001 dovranno essere precedute da una richiesta di nulla-osta e di Valutazione di Incidenza da proporre all'Ente Gestione Parchi Emilia centrale.

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4-6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena unitamente alla relazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

### **Art. 7 - Divieti**

#### **1) Attrezzi**

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

#### **2) Altri divieti**

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cestino o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- c) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

### **Art. 8 – Sanzioni**

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

### **AVVERTENZE**

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

## VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

**Entro il 31 dicembre di ogni anno**, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con **cadenza annuale** dovrà essere svolta un'indagine atta alla verifica della eventuale presenza e dello stato di conservazione della popolazione di vairone (*Telestes muticellus*) e di gambero di torrente (*Austropotamobius pallipes*) nel tratto individuato sul torrente Ospitale; i risultati di tale indagine andranno trasmessi all'Ente Gestione Parchi Emilia centrale e al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna.

Con **cadenza triennale** la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/486

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/486

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 466 del 25/03/2019

Seduta Num. 12

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi